



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia

Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016

composto dai seguenti magistrati

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi
PRIMO REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 4 dicembre 2024

Controllo ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Comune di Tarvisio (UD) - Delibera del Consiglio comunale n. 52/2024 avente ad oggetto "Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile in Comune di Tarvisio. Individuazione soggetto aggregatore".

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale

della Corte dei conti e, in particolare, gli articoli da 32 a 37;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

RILEVATO che l'art. 5, comma 3, del su citato d.lgs n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTA la PEC del Comune di Tarvisio, prot. n. 15742 dd. 15.10.2024 (assunta in ingresso al prot. n. 2697 di pari data) con la quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio comunale n. 52/2024 avente ad oggetto "*Attivazione Comunità Energetica Rinnovabile in Comune di Tarvisio. Individuazione soggetto aggregatore*";

VISTA la nota prot. n. 2860, 24.10.2024, con la quale la Sezione ha inviato una richiesta di integrazioni e precisazioni istruttorie;

DATO ATTO che in sede istruttoria si è tenuto, altresì, in data 31.10.2024, un incontro con il Comune, convocato con la suddetta nota prot. n. 2860/2024, ai fini di contraddittorio e di esame degli aspetti istruttori emersi come da verbale agli atti;

VISTA la nota prot. n. 17905, 19.11.2024 (assunta in ingresso al prot. n. 3187 di pari data), con la quale l'Amministrazione comunale ha fornito le precisazioni a riscontro della richiesta istruttoria e trasmesso integrazioni documentali;

PRESO ATTO degli esiti della complessiva attività istruttoria effettuata in relazione alla deliberazione consiliare n. 52/2024 del Comune di Tarvisio, unitamente ai chiarimenti integrativi forniti e alla relativa documentazione prodotta a supporto;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 con la quale le Sezioni medesime hanno fornito una pronuncia di orientamento generale con riferimento, in particolare, al riparto della competenza territoriale tra Sezioni della Corte dei conti nonché alla natura e oggetto della nuova tipologia di controllo;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 2/2024, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della l. n. 118/2022;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 30/2024 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio per l'esame della richiesta di parere ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 pervenuta dal Comune di Tarvisio al Primo Referendario Tamara Lollis, che ne riferirà al Collegio;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 36/2024 con la quale è stato convocato lo speciale Collegio per il giorno 4.12.2024;

UDITO il relatore nella Camera di Consiglio;

Considerato in fatto:

Con la citata nota prot. n. 15742 dd. 15.10.2024 il Comune di Tarvisio ha trasmesso la deliberazione n. 52, del 30.7.2024, con la quale il Consiglio comunale ha stabilito di partecipare alla Società cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l. acquisendo una quota sociale del valore di euro 25.

L'acquisizione della suddetta quota è motivata dalla volontà di associarsi a un soggetto che funga da aggregatore territoriale che attiva e sviluppa comunità energetiche al fine di promuovere la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (di seguito in breve CER) in ambito locale.

Come rappresentato nella deliberazione consiliare in esame la suddetta società Part - Energy è stata individuata a seguito di avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse, preceduto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 142 dd. 15.07.2024 di indirizzo per la costituzione di una CER. Appare sin d'ora utile precisare che rientra nell'ambito della funzione di controllo di questa Corte la deliberazione consiliare di acquisizione della partecipazione societaria mentre esula da tale ambito ogni valutazione sulle procedure amministrative antecedenti e/o connesse (cfr. Sez. controllo per la Toscana deliberazione n. 77/2023/PASP).

Ad un primo esame della documentazione pervenuta la Sezione ha rilevato, in particolare, che la deliberazione qui in esame:

- è stata adottata il 30.7.2024, con dichiarazione di immediata esecutività, ed è stata successivamente trasmessa ai fini del prescritto parere ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 il 15.10.2024;
- nel deliberato dà mandato al Direttore dell'Area tecnica di predisporre gli atti necessari all'acquisizione della quota societaria e alla successiva comunicazione alla Corte dei conti;
- approva la relazione sulle motivazioni analitiche ex art. 5 d.lgs n. 175/2016 unitamente alla presentazione della società, allo statuto e al regolamento societario; documentazione trasmessa per l'istruttoria di questa Corte.

È stato, altresì, trasmesso il parere favorevole dell'organo di revisione.

Considerati il lasso temporale tra l'adozione e la trasmissione della deliberazione a questa Sezione e, in particolare, l'avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa, come da attestato di esecutività unito alla deliberazione, è emerso il dubbio che l'operazione societaria potesse, al momento della trasmissione a questa Corte, essere già perfezionata ed efficace con conseguente inammissibilità della verifica ex art. 5 TUSP ai sensi di quanto enunciato dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la delibera di orientamento generale n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

Pertanto, in via preliminare e pregiudiziale nonché impregiudicata ogni successiva integrazione istruttoria è stato chiesto al Comune, con nota prot. n. 2860 dd. 24.10.2024, di voler chiarire se la deliberazione n. 52/2024 sia già stata eseguita con la relativa acquisizione della partecipazione societaria, trasmettendo la pertinente documentazione giustificativa. Fermo restando l'eventuale effetto pregiudiziale e preclusivo dell'avvenuta esecuzione, con la medesima nota venivano, altresì, richieste le integrazioni e precisazioni istruttorie funzionali alle valutazioni di pertinenza. In sede di incontro istruttorio, tenutosi in data 31.10.2024, verbale dd. 08.11.2024, prot. int. n. 3071, sono stati esaminati gli elementi conoscitivi della deliberazione in parola e gli aspetti evidenziati nella richiesta istruttoria, a cui far seguire l'invio di specifica nota di precisazione con riferimento agli aspetti emersi nella riunione.

In primo luogo, a riscontro della richiesta istruttoria, il Comune di Tarvisio ha comunicato, con nota prot. n. 17905 dd. 19.11.2024 (prot. C.d.c. n. 3187 di pari data), di non aver ancora dato corso all'operazione societaria. Con la suddetta comunicazione veniva appurata, quindi, la sussistenza del potere di verifica della Sezione.

In secondo luogo, con suddetta nota prot. n. 17905 dd. 19.11.2024 l'Ente ha puntualmente dedotto e chiarito quanto richiesto in sede istruttoria e, in particolare, ha prodotto il piano previsionale 2023 - 2026 della società partecipanda nonché una tabella di simulazione di costituzione della CER locale con indicazione della produzione e del consumo di energia ipotetici, nonché la stimata incentivazione conseguibile, i bilanci societari degli anni 2022 e 2023 e una relazione sui consumi energetici del Comune di Tarvisio con analisi di ottimizzazione dei consumi e di sostenibilità degli impianti.

Considerato in diritto:

1. Giunge all'esame della Sezione la richiesta di parere del Comune di Tarvisio sull'acquisizione di una partecipazione azionaria nella società cooperativa Benefit Comunità energetica Part - Energy a r. l. a proposito della quale occorre preliminarmente chiarire l'ambito e l'oggetto del controllo della Corte dei conti previsto dal novellato art. 5, commi 3 e 4, del TUSP.

Secondo la su richiamata disposizione, infatti, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria affinché la stessa si pronunci in ordine alla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.1 In punto di riparto di competenza territoriale tra le Sezioni di controllo l'art. 5 TUSP prevede

che per gli atti delle regioni e degli enti locali nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti delle nuove attribuzioni intestate alla Corte dei conti la novella normativa prevede che la stessa deliberi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento e che *“Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (...) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”*.

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente discostandosi dal parere della Corte è tenuta a motivarne analiticamente le ragioni e a darne pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale. Va data, altresì, opportuna evidenza che la Segreteria della Sezione competente deve trasmettere il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione interessata la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale.

2. Il nuovo ambito di controllo assegnato alla Corte dei conti ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 s'iscrive nel contesto delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica volta ad assicurare una più efficiente gestione delle partecipazioni in ossequio al principio di buon andamento e sana gestione delle risorse che potrebbero essere incise negativamente da un ingiustificato ricorso allo strumento societario (Corte costituzionale sentenza n. 194/2020 e n. 86/2022).

In tal senso la ratio della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata, infatti, individuata, secondo la deliberazione di massima delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, nell'esigenza di *“sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

Per tali ragioni le disposizioni dell'art. 5 TUSP impongono un rigoroso onere di motivazione analitica dell'atto dispositivo della partecipazione, sottoponendolo al previo esame della Corte dei conti al fine di intercettare tempestivamente eventuali criticità, dando così maggiore incisività a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

In tale prospettiva la modifica legislativa vuole rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo, non più a fini conoscitivi, sulla adeguatezza dell'analisi tecnico-economica a dimostrazione della sussistenza delle condizioni che sorreggono la scelta dell'ente, suffragata da dati ed elementi conoscitivi che presentino i requisiti, come sottolineato nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, della completezza, affidabilità e attendibilità della valutazione analitica, anche in chiave prospettica e dinamica, che esita dagli approfondimenti

istruttori svolti.

La su citata pronuncia nomofilattica ha, quindi, qualificato la nuova funzione intestata alla Corte dei conti come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”* e, proprio perché postula l’espletamento di un’attività e di un potere peculiare, essa non può che essere di stretta interpretazione e applicazione entro i limiti del perimetro legislativamente definito.

3. Quanto al contenuto dell’odierno controllo è opportuno precisare che l’oggetto dell’esame della Corte dei conti riguarda gli atti costitutivi di nuove società e gli atti di acquisto di una partecipazione in una società già costituita, quando il soggetto partecipato ricade nell’ambito di applicazione del TUSP e sia qualificabile come organismo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera l, del TUSP medesimo.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall’amministrazione contenga un’analitica motivazione in particolare riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall’art. 4 del TUSP;
- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l’atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti.

Volendo descrivere, in sintetica premessa, le caratteristiche generali del nuovo modello di controllo giova richiamare le principali considerazioni espresse nella già citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 sullo scrutinio che la Corte dei conti è chiamata a esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell’art. 5 TUSP.

In particolare, data la ratio del controllo, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell’operazione rappresentano gli spazi centrali sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile. Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non può comunque estendersi all’area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all’amministrazione, bensì è volto a *“verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità”*.

3.1. Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende*

effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, la citata pronuncia nomofilattica fa riferimento alla giurisprudenza civilistica consolidata che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, *"l'obiettivo economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)"* (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250).

Inoltre, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampiamente sviluppati dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte conti sez. controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR).

La più volte citata deliberazione nomofilattica ha poi evidenziato, sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario, che la verifica assegnata al giudice contabile ha ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata e con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame.

In questo senso lo scrutinio postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

3.2. Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve esternare, altresì, la convenienza economica della scelta di ricorrere allo strumento societario in termini di funzionalità rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo

dell'efficacia) e di corretto impiego delle risorse pubbliche (profilo dell'efficienza ed economicità). In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto *“ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi.”* (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

4. Con riferimento agli aspetti procedurali le citate Sezioni riunite hanno evidenziato come l'esercizio della funzione in esame sia attuata anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio, funzionale ad acquisire i pertinenti elementi di valutazione sulla ricorrenza dei requisiti prescritti ove la Sezione della Corte ritenga che quelli trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari.

In relazione, quindi, alla metodologia istruttoria da adottarsi ai fini del presente controllo, le caratteristiche peculiari, oltre che innovative, del medesimo, unitamente al fatto che lo stesso risulta soggetto ad un termine temporale contenuto (60 giorni) hanno indotto questa Sezione a ritenere ancora più opportuno il ricorso alla modalità procedurale di controllo definita come *“dialogo istruttorio”* già positivamente sperimentata in termini di immediatezza e garanzia di affidabilità dei dati raccolti nei settori della finanza locale e sanitaria.

In questo senso le eventuali necessità di integrazione istruttoria possono essere definite sia con richiesta formale ma anche illustrate tramite un contatto diretto con l'ente destinatario, sia ai fini di individuare con precisione l'ambito dell'ulteriore chiarimento necessario, sia ai fini di concordare una tempistica compatibile con le esigenze dell'amministrazione ordinaria e con l'efficacia dell'attività di controllo soggetta a termini perentori.

Importante risulta anche il contributo derivante dall'attività di controllo svolta in merito dall'organo di revisione proprio in ragione dell'apporto positivo che potrà essere assicurato dalla particolare professionalità ed esperienza in materia economica di cui sono portatori i componenti dell'organo di revisione.

5. Passando all'esame degli atti del Comune di Tarvisio, sussiste la competenza territoriale di questa Sezione come pure risultano osservati gli adempimenti procedurali e le competenze di cui all'art. 8 TUSP (che rinvia a quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 2).

La società partecipanda è, poi, costituita in forma di società cooperativa Benefit a responsabilità limitata e, pertanto, rientra nelle tipologie societarie ammesse.

L'Amministrazione comunale ha dato anche conto di aver svolto una consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito del Comune al termine del quale non sono giunte osservazioni.

Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici

L'art. 5 del TUSP prevede che l'ente si esprima sulla necessità della società o della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali descritte all'art. 4.

Preliminarmente si richiama l'art. 31 del d.lgs n. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) laddove prevede, tra l'altro, che:

- "I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (...) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti (...);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b); - l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità (...) mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione";

L'art. 32 prevede, poi, che "I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di

incasso verso i venditori e il GSE”.

Nel d.lgs n. 210/2021 di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell'energia elettrica, si riafferma che la comunità energetica *“è un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica (...); inoltre si legge che “(...) L'aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica”.*

Le Comunità energetiche (di seguito in breve CER) sono costituite dall'unione di più soggetti per produrre e condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile e remunerazione dell'impiego condiviso dell'energia.

In conformità alla disciplina comunitaria le principali caratteristiche delle CER sono, sotto il profilo finalistico, l'apporto di benefici economici, sociali e ambientali a livello locale mentre, sotto il profilo dell'accesso, la partecipazione aperta e volontaria, nonché inclusiva e non discriminatoria tra soggetti che disciplinano i rapporti interni e quelli esterni diretto allo scambio dell'energia autoprodotta tramite uno statuto che ne definisca i relativi meccanismi.

La normativa comunitaria e quella interna di recepimento, nel disciplinare la funzione innovativa della CER nell'ambito della transizione energetica, non hanno, tuttavia, introdotto deroghe alle disposizioni del TUSP e, conseguentemente, alla necessità che la costituzione di una CER o la partecipazione alla medesima risponda alle finalità istituzionali dell'amministrazione (cfr. Sez. controllo per la Toscana n. 77/2023/PASP; Sez. controllo per le Marche n. 120/2024/PASP e Sez. controllo per la Campania n. 144/2024/PASP).

Al riguardo va, comunque, rilevato che l'art. 4, comma 7, del TUSP dispone che *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.”.*

5.1. Ciò premesso, come emerge dall'esame della complessiva documentazione istruttoria, il Comune di Tarvisio rileva, in particolare, che:

- tra le finalità istituzionali dell'Ente rientra la *“tutela del territorio e dell'ambiente da intendersi nella*

sua accezione più ampia ovvero il complesso sistema di fattori fisici, chimici e biologici, di elementi viventi e non viventi e di relazioni in cui sono immersi tutti gli organismi che abitano il Pianeta”;

- l’implementazione di una CER locale rappresenta un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico e può apportare vantaggi alla comunità locale anche sociali (le CER sono promosse dalla Comunità europea per incentivare l’associazionismo dei cittadini al fine dell’aggregazione e condivisione energetica) ed economici (le CER innestano un circolo virtuoso tra produttori di energia e consumatori all’interno del territorio comunale, incentivato dal Ministero della transizione ecologica tramite il GSE; incentivo che aumenta e viene ottimizzato al crescere del numero di partecipanti con ricadute positive su produttori e consumatori);

- l’avvio di una CER *“oltre al previsto beneficio ambientale dovuto alla auspicata compressione del mercato delle energie classiche inquinanti, ed ai benefici economici da parte dell’ente, in quanto tale produce anche effetti sociali di confronto, di scambio, di partecipazione tra i soci aderenti”;*

- la partecipazione del Comune rappresenta fattore strumentale in funzione di stimolo e di promozione nella comunità della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile in aderenza allo spirito associativo proprio della direttiva comunitaria;

- l’entrata nella CER *“dell’impianto chiamato “Rio Lago Fusine” è di fondamentale importanza (...) per il conseguimento degli incentivi, al fine di poterne utilizzare le somme anche e soprattutto ai fini ambientali del territorio comunale”;*

- nel 2025/2026 prevede di realizzare direttamente nuovi impianti fotovoltaici *“al fine di un ulteriore sviluppo della Comunità stessa e ridurre il gap che i comuni di montagna hanno in termini di maggiori costi sotto il profilo energetico rispetto ai comuni di pianura. Nel corso del 2025 verrà pertanto effettuata la progettazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 1000 KVV, la cui realizzazione è prevista nel 2026. Un tanto, nell’ottica di implementazione della produzione di energia pulita, comporterà un ulteriore incremento degli incentivi”;*

- ai sensi della normativa Decreto MASE 414/23 e Regole Operative GSE CACER TIAD *“può essere costituito un Fondo per Finalità Sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione. La destinazione dei fondi è espressa dalla maggioranza dei soci della Comunità Energetica Rinnovabile di riferimento. Le finalità di utilizzo di questi fondi a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere opere pubbliche, oppure iniziative di informazione – formazione promozione in materie ambientali, oppure iniziative riguardanti la lotta alla povertà energetica”.*

Alla luce di quanto sopra si può ritenere che lo sviluppo di una CER ricada nel quadro delle finalità di servizio pubblico che gli enti locali possono istituzionalmente perseguire a favore della collettività locale anche tenuto conto che la condivisione dell’energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde ad obiettivi non solo ambientali ma anche sociali per il contrasto

della povertà energetica. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), del d.lgs n 199/2021 *“la partecipazione alle comunità energetiche è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie di basso reddito o vulnerabili fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).”*.

Non si rilevano pertanto ragioni ostative sotto questo profilo.

6. Con riferimento ai parametri della sostenibilità finanziaria e convenienza economica il provvedimento consiliare al vaglio della Sezione, pur esponendo le ragioni per le quali l'Amministrazione ha inteso partecipare alla società cooperativa Part-Energy, non è apparso sempre approfondito nei termini indicati dalle citate Sezioni riunite n. 16/2023.

In particolare, la relazione redatta ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 in diversi punti richiama quanto contenuto nella documentazione presentata dalla società, appoggiandosi su argomentazioni di tenore generale non sempre calibrate in relazione alla specifica situazione del Comune e non riferendo adeguatamente sui profili di analisi economico – finanziaria.

Pertanto, anche tenendo conto che secondo le medesime Sezioni riunite lo scrutinio della Corte dei conti va declinato in relazione alla specificità della fattispecie all'esame e che la valutazione dell'adeguatezza e intensità degli approfondimenti istruttori effettuati dall'amministrazione vanno calibrati in chiave proporzionale al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata, si è ravvisata l'esigenza di acquisire integrazioni istruttorie.

Si ribadisce, infatti, che la finalità innovativa delle CER, prevista dalle norme comunitarie e da quelle interne di recepimento, non hanno inciso, derogandovi, sull'applicabilità delle disposizioni del TUSP e relativi adempimenti.

In via del tutto incidentale si ritiene, quindi, opportuno rammentare, nella prospettiva di operazioni analoghe, il peculiare onere motivazionale, che ricade sull'ente, nell'ottica di vagliare la finalità nonché la sostenibilità finanziaria dell'operazione, anche in chiave prospettica, esplicitando puntualmente le utilità e i benefici derivanti dall'operazione medesima e, in definitiva, la funzionalità della soluzione gestionale.

Va, inoltre, rilevato che l'operazione societaria oggetto dell'odierno controllo è un primo avvio di un percorso e di un progetto più ampio e di lungo periodo e che, quindi, l'acquisto di una quota azionaria rappresenta, allo stato attuale, un primo passo di sviluppo di una comunità energetica, con la prevista futura realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici da parte del Comune, come più diffusamente si dirà *infra*.

L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria

6.1. Con riferimento alla sostenibilità finanziaria oggettiva, si rileva che il Comune di Tarvisio ha prodotto, a seguito della richiesta istruttoria prot. n. 2860 dd. 24.10.2024, il piano previsionale della società per il periodo 2023-2026 e i bilanci d'esercizio 2022 e 2023 con i relativi prospetti

dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il piano previsionale espone gli elementi essenziali relativi alla mission della società cooperativa e alla sua attività caratteristica (attività di gestione di CER che prevede la raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto del loro autoconsumo, operando una condivisione dell'energia a livello territoriale). Il medesimo piano riferisce, sotto il profilo economico - finanziario, in particolare, che:

- il mercato italiano è ancora in una fase iniziale in quanto le CER sono uno strumento che nasce nel 2021 con una regolamentazione allora non definitiva ma con una prospettiva futura di sviluppo in crescita;
- gli investimenti societari in termini di impianti presentano un valore di capitale investito netto progressivamente crescente (pari a € 512.164 nel 2023, € 1.179.787 nel 2024, € 2.049.070 nel 2025 ed € 1.784.811 nel 2026) a fronte dei quali emerge un'esposizione finanziaria per mutui pari a € 168.000 nel 2023, € 570.000 nel 2024, € 1.292.643 nel 2025 ed € 1.246.658 nel 2026;
- il conto economico presenta ricavi costituiti essenzialmente dai proventi per l'attività caratteristica (incentivo GSE) con valori crescenti (€ 1.750.320 nel 2023, € 3.594.492 nel 2024, € 5.485.121 nel 2025, € 7.414.739 nel 2026) nonché prevede una crescita progressiva e significativa del risultato netto (fino ad arrivare nel 2026 a un saldo pari a € 313.395), per effetto sostanzialmente dell'andamento del risultato operativo (nel 2026 si prevede un saldo positivo pari a € 502.795).

La società evidenzia, inoltre, che la voce di incasso lordo quale incentivo GSE costituisce il fatturato per la cooperativa il cui computo è composto da un valore variabile (prezzo di borsa del gestore del mercato elettronico per kWh immesso in ogni CER, stimato prudenzialmente in € 0,33/kWh dal 2023) e un valore fisso (incentivo sull'energia condivisa CER pari a € 0,12/kWh che viene ripartito nel 50% al produttore, 25% al consumatore - utente e 25% alla cooperativa; quindi € 0,03/kWh costituisce il margine a favore di Part-Energy).

Dal piano finanziario emerge, altresì, che la società prevede un flusso di cassa operativo positivo a partire dall'anno 2026 (€ 626.774), mentre gli esercizi precedenti scontano i fabbisogni di cassa a servizio del debito per investimenti; in base alle valutazioni previsionali la società rileva, quindi, un flusso di cassa riferibile al funzionamento a regime con capacità piena di rimborso dei finanziamenti bancari dal 2026.

Si è preso atto dei bilanci 2022 e 2023, trasmessi dal Comune di Tarvisio, dai quali emerge che:

- la società si è costituita nel 2021 e che, quindi, i dati economico - finanziari riflettono un'attività nella fase iniziale e che, conseguentemente, non consentono ancora - al di là del piano previsionale - una valutazione con certezza dell'andamento a regime dell'attività e della connessa capacità reddituale;

- in particolare, gli esercizi si sono chiusi con una perdita di € 7.192 nell'esercizio 2022 e di € 3.166 nell'esercizio 2023;
- nello stato patrimoniale 2023 migliora il valore dell'attivo (costituito essenzialmente da crediti e immobilizzazioni) pari a € 14.708 (€ 4.695 nel 2022) e nel conto economico 2023 si registra un valore della produzione per complessivi € 14.343 di cui € 4.332 per ricavi da vendite e prestazioni ed € 10.000 per contributi;
- come affermato nella nota integrativa 2022 la piena operatività della cooperativa è subordinata alla definitività del quadro regolatorio in materia di incentivi e criteri operativi e relativa applicazione della normativa di settore, presunta a partire dall'autunno 2023 (si segnalano, in particolare, i recenti decreti del MASE n. 414 dd. 7.12.2023 e n. 22 dd. 23.2.2024);
- la relazione del revisore indipendente che approva il bilancio 2022 conferma la suddetta connessione tra la piena attività aziendale e il completamento dell'iter normativo che permetterà la piena operatività dell'attività societaria; tuttavia, non ravvisa (relazione 2023) l'esistenza di circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Secondo l'analisi condotta dal Comune, lo stesso rappresenta *“una significativa prospettiva di crescita stimata, riportata dal piano previsionale 2023 – 2026 della società (...). Riguardo a quest'ultimo è evidente che il ritardo della pubblicazione del Decreto Attuativo CER ha traslato di 1,5 anni le prospettive di crescita stimate”*.

Inoltre, il Comune osserva che, *“la società Coop Benefit Comunità Energetica Part-Energy a r.l. la cui data di inizio attività (...) è del 09.08.2021, ha presentato i bilanci riferiti agli anni 2022 e 2023 (...), da cui si evince una passività derivante dal ritardo nell'applicazione della normativa specifica, che è stata solo recentemente adottata. Infatti, essendo finalizzata esclusivamente sulla costituzione, gestione e sviluppo delle CER, la società non ha potuto godere delle entrate derivanti dai contributi erogati dal GSE (pari ad una percentuale variabile tra le tipologie dei soci aderenti) e pertanto sono previsti utili solo dal momento dell'applicazione delle misure incentivanti. Tuttavia, vanno evidenziate: la forma cooperativa a responsabilità limitata; la modestissima passività della società; i costi relativamente contenuti dovuti più che altro ai costi diretti correlati all'operatività professionale dei membri del cda, non avendo la cooperativa necessità di approvvigionarsi di materie prime e macchinari, fatti salvi i costi per software e hardware per il sostenimento della sede e per il funzionamento delle autovetture.”*

6.2. Con riferimento alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, il Comune rileva come oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione la sola parte di incentivazione che rimane alla società.

Come emerge dalla documentazione agli atti, l'Amministrazione comunale rappresenta che la formula proposta dalla Società partecipanda prevede l'acquisto di una quota di partecipazione del valore di 25 euro e tutte le attività specifiche vengono realizzate dalla cooperativa che viene

remunerata con una parte del contributo erogato dal GSE.

Inoltre, il Comune espone come la spesa per l'acquisto della quota *“verrà debitamente inserita in apposito capitolo del bilancio previsionale per l'anno 2025, e prodromicamente verrà inserita nel DUP del Comune l'intenzione della costituzione della CER e del conseguente impegno della quota di adesione”*.

L'Ente rappresenta, in ogni caso, la possibilità di recedere in qualunque momento, la possibilità di richiedere annualmente un resoconto economico finanziario specifico con i dettagli relativi alla propria Comunità Energetica Locale a cui aderisce e, infine, la possibilità di esercitare il diritto di controllo in qualità di socio sulla società, con la possibilità di visionare gli atti contabili in qualsiasi momento, anche prima della pubblicazione dei bilanci.

Il Comune, peraltro, riferisce che *“la presenza dell'Amministrazione comunale nell'Assemblea dei soci costituisce un elemento qualificante della CER, che assicura la correttezza dell'operato, garantisce la continuità nel tempo e la sua promozione nel territorio, realizzando progetti diretti alla produzione di energia e attività a favore della comunità con i proventi derivanti degli incentivi.”*.

Il Comune nella fase iniziale della CER presenta il profilo sia di socio produttore, quale proprietario della centrale elettrica di “Rio Lago Fusine” con capacità produttiva media di 1.500.000 di kWh annui, che di socio consumatore con le proprie utenze elettriche per 1.226.656 kWh, secondo la tabella di simulazione inviata e riportante l'analisi che contempla il solo impianto “Rio Lago Fusine”. In termini puramente economici, il Comune prevede pertanto un ritorno di 126.566 euro, derivante dagli incentivi erogabili da parte del GSE, dei quali *“come produttore di circa 78.525 euro annui ($1.342.310 \text{ kWh} \cdot 0,13 \text{ euro} \cdot 45\%$)” e “come consumatore pari a 49.586 euro annui ($1.226.656 \text{ kWh} \cdot 0,13 \text{ euro} \cdot 30\%$)”*. Evidenzia, altresì, un potenziale ulteriore incentivo annuo come produttore pari a 9.225 euro per merito dell'adesione in futuro di ulteriori soci consumatori ed un potenziale ammontare del Fondo di utilità Sociale, così come previsto dall'art 3 del Regolamento soci, pari a 6.974 euro annui.

Il Comune evidenzia come *“la quota di incentivazione al soggetto aggregatore territoriale energetico Part-Energy potrà ammontare al massimo a 43.625 euro annui (...) e può essere considerata un costo indiretto che viene però interamente ripagato dalla quota dell'incentivo corrisposto dal GSE come sopra espresso. Tale quota non intacca l'incentivazione prevista per il Comune”*; altresì il Comune espone come *“nel 2025/2026 (...) il Comune di Tarvisio prevede di realizzare direttamente nuovi impianti fotovoltaici (...). Un tanto (...) comporterà un ulteriore incremento degli incentivi.”*

L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

7. Con riferimento a tali parametri, dall'esame della documentazione istruttoria emerge che l'Amministrazione comunale ha fornito degli elementi giustificativi con riferimento alla funzionalità della scelta rappresentando, tra l'altro:

- che la soluzione di affidarsi a un soggetto tecnico per la gestione di una CER a livello locale è motivata dal fatto che lo svolgimento di tali attività al proprio interno presuppone un lavoro procedurale, amministrativo e tecnico assolutamente consistente che limiterebbe la generale attività degli uffici;
- che il Comune di Tarvisio doveva ricercare un soggetto di comprovata esperienza nel settore per adempiere a tutte le pratiche necessarie per poter fare rientrare l'impianto idroelettrico "Rio Lago Fusine" nella CER;
- che al fine dell'entrata nella CER dell'impianto idroelettrico "Rio Lago Fusine" era necessario il rispetto dei termini previsti dal Decreto CACER (23 Gennaio 2024) e relativi regolamenti attuativi e, pertanto, la richiesta di accesso al servizio per l'impianto in questione doveva essere presentata entro il 06.08.2024;
- in particolare, nelle integrazioni istruttorie fornite si legge che *"alla data della pubblicazione delle regole tecniche del GSE, ovvero alla data del 23 Febbraio 2024 il Comune, anche se avesse avuto personale specificatamente formato, difficilmente avrebbe potuto avere evidenza riguardo alla scadenza improrogabile del 6 Agosto 2024 per l'adesione ad una Cer dell'Impianto Idroelettrico di Fusine, in quanto quello delle CER e del GSE è un settore talmente specifico e particolare che generalmente le pubbliche amministrazioni non riescono a seguire"*;
- di aver tenuto conto nella scelta che la società partecipanda è di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento ed è presente sul territorio regionale con una esperienza consolidata;
- di aver valutato che *"una ragionevole ipotesi per la realizzazione di una soluzione gestionale in proprio, allo stato dell'arte impraticabile per la mancanza dei requisiti necessari, comporterebbe un costo diretto di € 92.500 almeno per il primo anno, in quanto per gli anni a venire resterebbe confermata l'attività amministrativa (30.000 euro) ed il continuo aggiornamento del personale dedicato (che si può ipotizzare intorno ai 15.000 euro), oltre la manutenzione del software per la verifica dei flussi di energia prodotta e consumata, pervenendo comunque ad una ipotesi di spesa annua minima ipotizzabile di € 50.000 circa, in ogni caso superiore ai 43.625 euro annui quali costi indiretti di competenza del soggetto aggregatore"*;
- è stata valutata *"la convenienza della adesione da formalizzare alla Part Energy. Un tanto tenuto inoltre conto della specificità della formazione necessaria non rinvenibile all'interno degli uffici comunali, della mancanza di personale all'interno dell'Ente (...). A tal fine si è scelto di avviare la procedura di avviso pubblico per l'individuazione di un partner tecnico e aggregatore territoriale energetico già costituito come previsto dal D.lgs 199/2021"*.

Dall'esame istruttorio emerge che a fronte dell'investimento costituito dall'acquisizione della quota azionaria, il Comune disporrà di una formula organizzativa idonea alla gestione della CER e che la condivisione dello statuto e del regolamento societario di Part-Energy consente all'Ente di fruire dei relativi servizi riguardanti, tra l'altro, la generazione, distribuzione, consumo,

aggregazione e stoccaggio dell'energia, lo scambio dell'energia rinnovabile prodotta all'interno della comunità, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche.

Il Comune rappresenta, infine, come *“l'ipotesi della soluzione “in house” non è stata presa in considerazione in quanto non appare sia stata sin ora praticata da alcun soggetto, almeno tra quelli già rientranti nelle partecipate con il Comune”*.

In conclusione, all'esito della complessiva disamina della documentazione e delle risultanze istruttorie, considerata la peculiare fattispecie sopra descritta e valutati gli elementi complessivamente forniti a supporto della decisione di acquisto di una partecipazione azionaria nella società cooperativa Benefit Comunità energetica Part – Energy a r. l. da parte del Comune di Tarvisio si rileva che, allo stato, dall'operazione societaria, che appare in linea con la normativa di settore oltre che con il TUSP, non si ravvisano elementi pregiudizievoli per l'ente.

Purtuttavia, occorre considerare, in primo luogo, che le CER costituiscono ancora una novità nel panorama nazionale e che le stime del piano economico presentato dalla società sono necessariamente previsionali e connesse all'andamento della dinamica di diversi fattori economici, istituzionali, nonché territoriali nazionali e internazionali.

Si ravvisa, pertanto, la necessità per il Comune di Tarvisio di un attento monitoraggio dell'operazione societaria e della dinamica futura dei risultati economico – finanziari della società, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e la convenienza. Ciò nella considerazione che il ruolo dell'ente pubblico può rappresentare un elemento di garanzia che la CER sia in grado di offrire nel lungo periodo il servizio nei confronti della collettività nonché i benefici economici, sociali e ambientali cui dovrebbe tendere e, in definitiva, espliciti un interesse pubblico.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, alla luce delle osservazioni formulate in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione del Comune di Tarvisio nella Società cooperativa Benefit Comunità energetica Part-Energy a r.l.. La Sezione raccomanda, tuttavia, all'Amministrazione comunale un attento monitoraggio dell'operazione societaria affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e convenienza.

ORDINA

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Tarvisio e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

ORDINA

al Comune di Tarvisio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 4.12.2024

Il Relatore

F.to Tamara Lollis

Il Presidente

F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 6 dicembre 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian